

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23830 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 22/07/2026

AVVISO DI ACCERTAMENTO -
IRPEF 2008.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33534/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

– ricorrente –

contro

CAFFARELLI TERESA, in persona del suo rappresentante generale CAFFARELLI GIOVANNI;

CAFFARELLI GIOVANNI;

CAFFARELLI STEVE TASI;

CAFFARELLI FRANCIS, in persona del suo rappresentante generale CAFFARELLI GIOVANNI;

CAFFARELLI PAUL LUKE, in persona del suo rappresentante generale CAFFARELLI MARGARET;

CAFFARELLI ADELE JULIE, in persona del suo rappresentante generale CAFFARELLI MARGARET;

CAFFARELLI ANTHONY;
CAFFARELLI NICHOLAS, in persona del suo legale
rappresentante CAFFARELLI STEVE TASI;
CAFFARELLI MARGARET;
tutti quali eredi di CAFFARELLI PIER PARENZO,
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cusimano in virtù di
procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 4589/2018, depositata in segreteria il 2 luglio 2018;
udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del
1° luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.
proc. gen. dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la
declaratoria di estinzione del giudizio;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma notificava, in data 10 aprile 2014, a Caffarelli Pier Parenzo, avviso di accertamento n. TK3018200691, con il quale, sulla base della sussistenza di movimentazioni bancarie verso l'estero, e sul presupposto del fatto che il contribuente, pur formalmente residente all'estero in paese a fiscalità privilegiata (Isole Samoa), avesse comunque mantenuto in Italia il centro dei propri interessi economici (essendo titolare di diversi immobili di pregio in Roma), sottoponeva a tassazione ex art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di € 145.357,97, quali interessi maturati nell'anno 2008 sui depositi bancari in questione, con conseguente rideterminazione dell'imposta IRPEF e relative addizionali e sanzioni.

2. Avverso tale avviso di accertamento Caffarelli Pier Parenzo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma; nelle more del giudizio, il contribuente decedeva, ed il giudizio veniva proseguito dai suoi eredi Caffarelli Teresa, Caffarelli Giovanni, Caffarelli Steve Tasi, Caffarelli Francis, Caffarelli Paul Luke, Caffarelli Adele Julie, Caffarelli Anthony, Caffarelli Nicholas e Caffarelli Margaret.

La C.T.P. adita, con sentenza n. 2507/2017, depositata il 1° febbraio 2017, accoglieva il ricorso, ritenendo il contribuente residente effettivamente all'estero.

3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 3, con sentenza n. 4589/2018, pronunciata il 19 aprile 2018, e depositata in segreteria il 2 luglio 2018, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 4 novembre 2019).

Resistono con controricorso i suindicati eredi Caffarelli.

5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

E' intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per adesione dei contribuenti alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, presentata prima ancora della notificazione del ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia, in data 17 dicembre 2019 (e quindi successivamente alla proposizione del ricorso), ha comunicato la regolarità della definizione della lite, attestando il pagamento di quanto dovuto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P. Q. M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)